CONTRATTO DI COMMISSIONE

dell'opera di scena

TITOLO

TRA

La Compagnia / L'Associazione / Il Teatro …, la cui sede sociale si trova a indirizzo, rappresentata/o da nome e cognome, funzione, qui di seguito denominata/o "la produzione",

E

Nome e cognome dell'autore/trice, socio/a della SSA, domiciliato/a a indirizzo, qui di seguito denominato/a "l'autore/trice".

PREAMBOLO

▪ La produzione intende commissionare all'autore/trice che accetta la creazione di un'opera di scena provvisoriamente o definitivamente intitolata:

TITOLO

Opera originale / adattamento dell'opera preesistente … *(titolo)* di … *(autore)*,
avente come soggetto …,
appartenente al seguente genere: … .
▪ L'autore/trice dichiara essere socio/a della SSA.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. La produzione commissiona all'autore/trice la scrittura/la composizione di un'opera destinata a essere rappresentata sotto forma di spettacolo dal vivo, provvisoriamente o definitivamente intitolata …, la cui creazione è prevista per … / che si svolgerà dal … al … a … *(indicazione del luogo di rappresentazione)*.

L'autore/trice crea l'opera solo/a / in collaborazione con… (nome e cognome).

1.2. Regia:
a) Il/la regista è designato/a ulteriormente di comune accordo tra l'autore/trice e la produzione.
b) La produzione può scegliere liberamente il/la regista.
c) La regia dell'opera è affidata a … .

Le parti convengono di scegliere l'opzione … .

Il lavoro di regia e/o di recitazione dell'autore/trice è oggetto nel caso di un contratto separato con la produzione.

1.3. La stipulazione del contratto di commissione non comporta la cessione alla produzione dei diritti morali e patrimoniali dell'autore/trice sull'opera oggetto della commissione. L'autore/trice rimane pienamente titolare del diritto di rappresentazione della sua opera, del diritto di edizione e di pubblicazione, dei diritti di adattamento, di traduzione, di registrazione audiovisiva, come pure dell'insieme delle altre prerogative del diritto d'autore.

All'occorrenza, l'autore/trice si impegna ad ottenere i diritti d'adattamento dell'opera preesistente. / All'occorrenza, la produzione si impegna ad ottenere i diritti d'adattamento dell'opera preesistente a nome dell'autore/trice e con il suo accordo; in questo caso, la definizione della chiave di ripartizione dei diritti di rappresentazione sull'opera derivata tra l'autore/trice e l'autore/trice dell'opera preesistente spetta esclusivamente all'autore/trice.

Qualsiasi rappresentazione dell'opera è oggetto di un contratto di rappresentazione redatto ulteriormente dalla SSA.

L'uso di qualsiasi altro diritto da parte della produzione è oggetto di un contratto distinto con l'autore/trice (per esempio la registrazione audiovisiva).

2. DEFINIZIONE DELLA COMMISSIONE

La produzione commissiona all'autore/trice un'opera teatrale / uno sketch / degli sketch umoristici / un libretto di un'opera drammatico-musicale / un argomento coreografico / una coreografia / una composizione di un'opera drammatico-musicale / una musica di scena specifica per un allestimento / etc.
L'opera deve segnatamente soddisfare i seguenti criteri: *(completare: genere, tema, riassunto dell'opera, durata approssimativa dell'opera, numero di personaggi o di strumenti, numero d'interpreti, indicazioni di scenografia, condizioni economiche di produzione, budget, altre direttive di base)*.

Il capitolato, stabilito di comune accordo con la produzione, figura nell'allegato I del presente contratto e costituisce parte integrante dello stesso.

3. DATA DI CONSEGNA DELL'OPERA *(selezionare)*

Scelta 1
L'autore/trice si impegna a consegnare l'opera alla produzione al più tardi in data … / entro … mesi dalla firma di questo contratto.

Scelta 2
Una/un lettura / ascolto / presentazione intermedia/o dell'opera in presenza dell'autore/trice, della produzione e di … è organizzata al più tardi in data … / entro … mesi dalla firma di questo contratto.
Il lavoro prosegue d'ufficio dopo la lettura / ascolto / presentazione intermedia/o.
L'autore/trice si impegna a consegnare l'opera ultimata alla produzione al più tardi in data … / entro … mesi dalla firma di questo contratto.

4. EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE ALL'OPERA

4.1. Le eventuali modifiche che la produzione desidera siano apportate all'opera consegnata sono oggetto di una discussione argomentata con l'autore/trice. L'autore/trice apporta le modifiche concordate e si impegna a consegnare una versione corretta in funzione degli elementi definiti entro un termine di … settimane/mesi a partire dalla discussione. Solo l'autore/trice ha la facoltà di apportare modifiche alla sua opera.

4.2. Qualsiasi richiesta di modifica supplementare è oggetto di un accordo aggiuntivo a questo contratto.

5. REMUNERAZIONE DELLA COMMISSIONE

5.1. In contraccambio alla commissione, la produzione si impegna a remunerare l'autore/trice nella seguente misura:

- … (…) CHF / €

5.2. Tale remunerazione è pagabile alla consegna dell'opera.
Le parti convengono tuttavia il versamento dei seguenti acconti: *(eliminare all'occorrenza)*
- Alla firma del contratto: … (…) CHF / €,
- …..…… (…) CHF / €.

5.3. La produzione non deve operare nessuna detrazione ad alcun titolo, ad eccezion fatta, se necessario, delle trattenute obbligatorie in virtù delle prescrizioni legali, in particolare se l'autore/trice non è indipendente dal punto di vista delle assicurazioni sociali.

5.4. La remunerazione delle modifiche apportate all'opera da parte dell'autore/trice secondo il punto 4.1. di cui sopra è compresa nella remunerazione del punto 5.1.

6. PRODUZIONE DELL'OPERA

6.1. La produzione dispone di un mese *(o altro termine da definire)* a partire dal ricevimento effettivo dell'opera per notificare per iscritto all'autore/trice e alla SSA (o alla sua rappresentante all'estero) se desidera produrre oppure no quest'opera, restando intenso che l'autore/trice conserva in ogni caso l'integralità delle somme che gli/le sono state versate come compenso della commissione.

6.2. Nel caso in cui la produzione desideri produrre l'opera, essa stipula con la SSA o la sua rappresentante all'estero un contratto di rappresentazione entro i 6 mesi successivi alla sua notifica scritta.

Il contratto sarà conforme alle condizioni generali d'intervento e di riscossione per le rappresentazioni di spettacoli dal vivo della SSA (CGSV) o di quelle della sua rappresentante all'estero.

Inoltre, la produzione può rappresentare l'opera in esclusiva nella lingua originale per … mesi a partire dalla firma del contratto di rappresentazione nei seguenti territori: … . La produzione menziona l'esclusiva che l'autore/trice è disposto/a ad accordarle nella domanda d'autorizzazione che inoltra alla SSA o alla sua rappresentante all'estero.

Le somme versate all'autore/trice come compenso della commissione non vengono in alcun caso imputate alle somme ripartite all'autore/trice a titolo delle rappresentazioni dell'opera.

Il presente contratto si risolve in pieno diritto e l'autore/trice conserva l'integralità delle somme che gli sono già state versate nei seguenti casi:

- in mancanza di notifica da parte della produzione della sua decisione di proseguire o meno la produzione dell'opera entro il termine definito all'articolo 6. di cui sopra,
- in caso di rinuncia da parte della produzione a produrre l'opera al più tardi entro il termine stabilito all'articolo 6.1.,
- in mancanza della firma del contratto di rappresentazione al più tardi alla data stabilita all'articolo 6.2..

6.3. Qualora la produzione non desideri produrre l'opera, essa s'impegna a non utilizzare alcun elemento originale della stessa.

7. RETROCESSIONE

Le parti non possono retrocedere a terzi il beneficio e gli oneri di questo contratto.

8. PROTEZIONE DEI DIRITTI

L'autore/trice garantisce alla produzione che non ha inserito nel suo lavoro nessuna reminiscenza o somiglianza che possa violare i diritti di terzi.

9. RESCISSIONE

Le parti convengono che l'esecuzione di questo contratto in linea di massima non può essere interrotta prima della consegna dell'opera da parte dell'autore/trice e il pagamento della somma promessa in cambio dalla produzione.

Tuttavia, se l'autore/trice non consegna l'opera entro il termine concordato, la produzione stabilisce un termine che convenga all'autore/trice per l'esecuzione di una messa in mora scritta. Se la mancanza persiste, la produzione può risolvere il presente contratto, e gli eventuali acconti precedentemente versati all'autore/trice restano acquisiti. Invece, l'autore/trice non può pretendere il saldo della remunerazione stabilita al punto 5.1. La produzione rinuncia a fare valere il suo eventuale diritto a danni e interessi nei confronti dell'autore/trice.
Se l'autore/trice consegna alla produzione un testo incompiuto rispetto all'articolo 2., la produzione non può affidare a terzi il compito di ultimarlo.

In mancanza di esecuzione di una delle clausole di questo contratto da parte della produzione, e se la mancanza persiste alla scadenza di un termine adeguato per l'esecuzione, fissato mediante la messa in mora scritta, l'autore/trice può porre fine al presente contratto. L'autore/trice è liberato/a da qualsiasi impegno nei confronti della produzione, in particolare da qualsiasi esclusiva accordata contrattualmente, e ciò senza alcuna formalità o riserva.

10. CONTROVERSIE

Questo contratto è regolato dal diritto svizzero.
Qualsiasi controversia e qualsiasi disputa nell'ambito di questo contratto può essere regolata, prima di qualsiasi altra azione, attraverso una mediazione, conformemente alle regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione (FSM).
Se la mediazione fallisce o non è tentata, la giurisdizione viene attribuita ai tribunali competenti di ……., luogo di esecuzione di questo contratto.

11. FORMA E MODIFICHE

Se questo contratto è stipulato tramite un servizio di firma elettronica o mediante l'inserimento, da parte dei firmatari autorizzati, della propria firma digitalizzata sul contratto e la successiva trasmissione elettronica in formato PDF del contratto così firmato, esso avrà valore di originale e sarà validamente vincolante per le parti. Le parti considerano le firme apposte nella forma e mediante i procedimenti sopra indicati equivalenti alla forma scritta e non ne contestano la ricevibilità, l'opponibilità né la forza probatoria sulla base della natura elettronica della loro firma.
Qualsiasi modifica apportata al contratto richiede la forma scritta o una forma equivalente alla forma scritta come sopra definita.

Redatto in duplice copia

Luogo ……, data …… Luogo ……, data ……

L'autore/trice: La produzione:

…… ……

Nome e cognome Nome e cognome